

Delibera n° 1700

Estratto del processo verbale della seduta del
30 ottobre 2023

oggetto:

DLGS 152/2006 E LR 34/2017. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CLIR). PRIMO AGGIORNAMENTO. ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 196 e 199 che, nell'assegnare alle Regioni la competenza nella predisposizione ed adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ne stabiliscono i contenuti;

Vista legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), che attribuisce alla Regione le competenze relative alla predisposizione, adozione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 49, punto 1, lettera a), dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, da ultimo modificata con la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1210, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", laddove si prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati "attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri";

Considerato che, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lettera l) del D.Lgs. 152/2006, la Regione deve adottare dei criteri di riferimento unici per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'articolo 195, comma 1, lettera p) del medesimo D.Lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 12 della l.r. 34/2017 che, nel definire l'articolazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, individua quale parte integrante del Piano il documento relativo ai Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'articolo 13 della l.r. 34/2017 che definisce la procedura di formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres., con il quale è stato approvato il documento "Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" – di seguito CLIR – comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;

Considerato altresì che ai sensi dell'articolo 199, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni sono tenute ad aggiornare i propri atti di pianificazione almeno ogni sei anni;

Verificato che, successivamente all'approvazione del documento denominato CLIR, sono stati emanati i seguenti provvedimenti che, essendo gerarchicamente sovraordinati, determinano la necessità di adeguare il documento in esame in coerenza con le disposizioni sopravvenute:

- delibera della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali 21 dicembre 2021 n. 3 di approvazione del "Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni per il periodo 2021-2027;
- decreto del Presidente 20 marzo 2018 con n. 074, di approvazione del "Piano regionale di tutela delle acque";
- decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2019, n. 046/Pres. di approvazione del "Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce del Isonzo - Isola della Cona";
- decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2019, n. 066/Pres. di approvazione del "Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina";
- decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2020, n. 04/Pres. di approvazione del Piano di gestione della ZSC IT3310007-Greto del Tagliamento";
- decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2020 n. 05/Pres. di approvazione del "Piano di gestione della ZSC IT3320015-Valle del Medio Tagliamento";
- deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183 di individuazione degli "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle linee guida

nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - direttiva 92/43/cee "habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

- legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con cui all'articolo 4, comma 51, lettera g) vengono introdotte modifiche all'articolo 15 della l.r. 34/2017;

- decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2023, n. 060/Pres. di approvazione delle "Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR). Aggiornamento del PPR. variante n. 1”;

Ravvisata, in ragione di quanto sopra esposto, la necessità di aggiornare il documento denominato CLIR, in aderenza ai contenuti degli atti succitati e nel rispetto della loro sovraordinazione gerarchica;

Vista la definizione di cui alla lettera l) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, secondo la quale per “modifica” s'intende “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”;

Rilevato che la citata deliberazione n. 1183/2022 specifica come non siano considerate quali “modifiche”:

- a) le varianti ai piani non aventi rilevanza ambientale, quali ad esempio le rettifiche degli errori materiali;
- b) le varianti di progetti che hanno già effettuato con esito favorevole lo Screening di incidenza-livello I o la Valutazione appropriata-livello II e che:
 - non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
 - non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;
 - non alterano l'area di insediamento di un progetto o di un intervento;
 - non violano le eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento conclusivo della Valutazione di incidenza.

Dato atto che l'aggiornamento del documento denominato CLIR non ricade fra gli interventi individuati quali “modifiche” dalla definizione di cui alla lettera l) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 né in quelli individuati dalla citata deliberazione della Giunta Regionale 1183/2022;

Considerato che l'aggiornamento di cui trattasi non determina variazioni dei livelli di tutela definiti nel documento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres., ad eccezione di quelle introdotte dalla normativa sovraordinata precedentemente elencata ed in corso di recepimento;

Considerato in particolare che non vengono modificati livelli di tutela costituiti in seguito al recepimento del “Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni per il periodo 2021-2027”, documento che, peraltro è già stato oggetto di autonoma procedura di VAS;

Dato atto che il documento denominato CLIR in aggiornamento è già stato oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto ricadente nell'ambito definito dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e che, pertanto, non deve essere nuovamente assoggettato alla medesima valutazione trattandosi di un aggiornamento che non apporta modifiche sostanziali;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni;

Valutata inoltre l'opportunità di intervenire sul documento al fine di migliorarne la fruibilità e

la corretta applicabilità:

- dettagliando le procedure dei futuri aggiornamenti del testo, in funzione della tipologia di modifiche introdotte;
- rimuovendo i riferimenti alla cartografia al fine di dedicare alla stessa una specifica sezione sul sito web istituzionale;
- procedendo alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo;

Accertato, quindi, che le revisioni introdotte nel documento “Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR). Primo aggiornamento” non sono soggette alle procedure di cui al Titolo II della Parte prima del D.Lgs. 152/2006, concernente la verifica di assoggettabilità alla VAS e la procedura di VAS, ovvero alle procedure di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, relativo alla valutazione di incidenza (VINCA);

Precisato che la presente deliberazione dovrà essere inviata:

- al Consiglio Regionale per l’esame da parte della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 34/2017, per l’acquisizione del parere di competenza da esprimersi entro 30 giorni;
- al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 12/2015, per l’acquisizione del parere di competenza entro il termine di 15 giorni come definito dall’articolo 13, comma 1, della citata l.r. 12/2015;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dare mandato alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di trasmettere gli atti per l’acquisizione dei relativi pareri da esprimersi entro i termini indicati;

Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. di adottare il documento denominato “Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR). Primo aggiornamento”, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di stabilire che le modifiche introdotte nel documento “Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR). Primo aggiornamento” non sono soggette alle procedure di cui al Titolo II della Parte prima del D.Lgs. 152/2006, concernente la verifica di assoggettabilità alla VAS e la procedura di VAS, ovvero alle procedure di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, relativo alla valutazione di incidenza (VINCA);
3. di dare mandato alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di inviare la presente deliberazione a:
 - al Consiglio Regionale per l’esame da parte della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 34/2017, per l’acquisizione del parere di competenza da esprimersi entro 30 giorni;
 - al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della l.r. 12/2015, per l’acquisizione del parere di competenza entro il termine di 15 giorni come definito dall’articolo 13, comma 1, della citata l.r. 12/2015.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE